

CIRCOLO ARCI RUFFOLO
Strada del Ruffolo n°55 – Siena
C.F. 80004900520
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 8/07/2023

Alle ore 21:45 del giorno 8 luglio 2023 presso i locali del Circolo, alla presenza di 42 Soci, si svolge in seconda convocazione l'Assemblea generale dei Soci con il seguente o.d.g.:

1) Modifica allo statuto per adeguamento ai sensi del Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117.

Apri l'assemblea il Presidente che chiama a fungere da segretario il Consigliere Claudio Menchetti, che accetta l'incarico con l'approvazione unanime dell'Assemblea.

Successivamente il Presidente fa presente che si è resa necessaria la convocazione di questa Assemblea perché in fase di iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è stata rilevata un'anomalia all'articolo 13 dello statuto in merito alla validità assembleare per le modifiche statutarie.

Considerando che l'ultima modifica allo statuto avvenne nel gennaio 2020, quindi prima dell'era Covid, propone una ulteriore aggiunta anche all'articolo 12 dopo il primo capoverso, che recita:

“È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza”

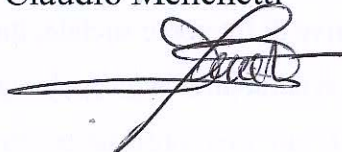
All'articolo 13 propone di sostituire l'intero testo con il seguente:

“Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.”

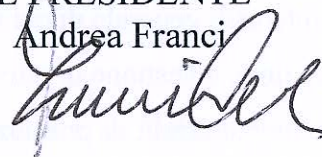
In assenza di interventi e osservazioni, specificando che trattandosi di adeguamenti legislativi valgono le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria, vengono messe in votazione le due proposte di modifica, che vengono entrambe approvata all'unanimità.

L'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 22:10.

IL SEGRETARIO
Claudio Menchetti



IL PRESIDENTE
Andrea Franci





STATUTO CIRCOLO ARCI RUFFOLO APS

ART. 1 -

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Circolo ARCI Ruffolo APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Siena.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

ART. 2 -

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione sociale e lo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini;
- la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;
- la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- la socializzazione; la ricreazione e promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva.

ART. 3 -

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non



esaustivo: promuovendo mostre, convegni, dibattiti, promuovendo e gestendo attività editoriali; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale, , stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale);

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, avanzando proposte agli Enti Pubblici);

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'estero);

t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione di spazi destinati all'attività sportiva, avanzando proposte a Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive o promuovendole in prima persona);

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori e dei soggetti svantaggiati).

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS

Eventuali altre tipologie di attività di cui all'Art. 5 del CTS potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 4 -

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma



di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 5 -

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. Al nuovo socio viene rilasciata una ricevuta provvisoria per il pagamento della quota sociale al momento della richiesta, successivamente entro 30 giorni il Consiglio Direttivo dovrà ratificare l'ammissione a socio iscrivendolo nel libro Soci e rilasciando la relativa tessera. A tali compiti il Consiglio Direttivo potrà delegare il Presidente o altro consigliere. Qualora l'ammissione a socio fosse rifiutata lo stesso può ricorrere all'Assemblea che delibererà in merito, alla prima occasione utile.

ART. 6 -

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 7 -

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli Organi sociali e degli eventuali regolamenti. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai regolamenti interni eventualmente emanati. I/le soci/e hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. In particolare hanno il diritto di partecipare alle elezioni degli Organismi dirigenti e di concorrere agli stessi. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro



responsabilità genitoriale.

ART. 8 -

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annua. L'espulsione può essere decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Deve essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci avverso la decisione del Consiglio dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà in merito.

ART. 9 -

In caso di dissidi di carattere statutario o regolamentare che non trovino soluzione positiva all'interno dell'Associazione, gli interessati o gli Organismi dirigenti potranno rivolgersi agli Organismi di garanzia del Comitato territoriale ARCI di Siena, che delibereranno in merito.

ART. 10 -

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I mezzi finanziari del Circolo sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 Aprile.

Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti all'art. 12 del presente statuto.

ART. 11 -

L'Associazione è articolata in 3 istanze: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) Il Collegio dei Sindaci Revisori

ART. 12 -

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 7 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio.



L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima e dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui agli artt. 13 e 20 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 13 -

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.).

ART. 14 -

L'assemblea dei soci:

- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale,
- indica le linee di sviluppo dell'Associazione,
- opera le scelte fondamentali,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- elegge il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dalla legge, elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione del regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 15 –

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ed un massimo di 20 (venti) membri scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS resta in carica 3 (tre) anni. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento di incarichi o missioni effettuate.

I componenti del Consiglio Direttivo che eventualmente presenteranno le proprie dimissioni e/o comunque decaduti nel loro incarico saranno sostituiti dai candidati non eletti nell'ordine del risultato delle elezioni, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Si riunisce di norma almeno una volta al mese.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART. 16 –

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente o del Vicepresidente, è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 15 dello statuto.

- distribuirà inoltre fra i suoi componenti altre funzioni attinenti alle specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

ART. 17 -



Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.



ART. 18 -

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del CTS, l'Associazione, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, potrà dotarsi di un Collegio dei Sindaci Revisori, senza l'obbligo di scelta tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci, ed eletti dall'Assemblea con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

ART. 19 -

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS



l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 -

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione stessa. Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l'ordine del giorno sullo scioglimento dell'Associazione. Qualora per tre successive convocazioni a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla quarta convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale [provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART. 21 -

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

REGISTRATO A SIENA IL 03/08/2013
AL N. 746 MOD. 3
VERSATI € FSE

